



Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 27/11/2013

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2013.

L'anno **2013** il giorno **27** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **09:16**, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito sotto la presidenza del **Cav. Beniamino PARISI** il Consiglio Comunale in seduta **Ordinaria** di **1[^]** convocazione. La seduta è pubblica.

Partecipa il Segretario Generale **Dott. COSIMO ANTONIO PASSIATORE**

Fatto l'appello risultano:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	RIZZO Avv. Pasquale	X		12	VALZANO Dott. Sergio		X
2	DE VITIS Sig. Guido	X		13	ROLLO Dott. Gianpietro		X
3	ANCORA Avv. Daniele	X		14	ARGENTIERI Sig.ra Maria Lucia	X	
4	PARISI Cav. Beniamino	X		15	GIORDANO Dott. Oronzo	X	
5	PALADINI Rag. Massimo	X		16	FAGGIANO Carmelina	X	
6	DE BLASI Prof. Antonio	X		17	ESPOSITO Sig. Angelo	X	
7	MARANGIO Sig. Angelo	X		18	SOLAZZO Sig. Pietro	X	
8	MARANGIO Avv. Maurilio	X		19	PINTO Sig. Pierangelo	X	
9	NASTA Avv. Orlando		X	20	RAGUSA dott. Francesco		X
10	TONDO Sig. Pietro	X		21	MIGLIETTA Sig. Biagio	X	
11	ELIA Dott. Pierfrancesco	X					

Totale presenti 17

Totale assenti 4

Sono presenti gli Assessori Esterni : Sandro Saponaro, Domenico Caputo, Massimo Guerrieri, Marcello Bracciale, Giuliana Giannone.

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Vista la proposta di deliberazione in atti n.33 del 20/11/2013

Dato atto che la suddetta proposta di deliberazione è corredata dei seguenti pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del TUEL , approvato con D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Pietro V.co 22/11/2013

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Fabiola SIMONE)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co 22/11/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Fabiola SIMONE)

Visto il verbale n.6 del 21/11/2013 della conferenza dei capigruppo

Visto il verbale n. 5 del 25/11/2013 della 1^ commissione consiliare permanente.

Dato atto che all'inizio della trattazione del presente argomento risultano presenti n. 14 consiglieri e assenti n.7 (Rollo, Nasta, Ragusa, Valzano, Miglietta, Giordano Pinto)

- Sull'argomento relaziona l'assessore Giannone.
- Intervengono i consiglieri Solazzo, Argentieri, .

A conclusione, il Presidente pone a votazione in forma palese e per alzata di mano l'antescritta proposta di deliberazione cui consegue il risultato:

- Consiglieri presenti n. 14
- Consiglieri assenti n. 7 (Rollo, Nasta, Ragusa, Valzano, Miglietta, Giordano Pinto)
- Voti favorevoli n. 10
- Voti contrari n. 4

Il Presidente, quindi, pone a votazione in forma palese e per alzata di mano l'immediata esecutività della l'antescritta proposta di deliberazione cui consegue il risultato:

- Consiglieri presenti n. 14
- Consiglieri assenti n. 7 (Rollo, Nasta, Ragusa, Valzano, Miglietta, Giordano Pinto)
- Voti favorevoli n. 10
- Voti contrari n. 4

Visto il suddetto esito della votazione espressa, proclamato dal Presidente ed accertato dal consiglio

L'Assessore al Bilancio, d.ssa Giuliana Giannone, sulla base dell'istruttoria svolta dal responsabile Area 1:

VISTI gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, e l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti I comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D. Lgs. n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, provvedono a: “disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;

VISTO l'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001 il quale dispone che: “ il comma 16 dell'art. 53 della legge n. 388/2000, è sostituito dal seguente: “16. il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norma statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO l'art. 8, comma 1, del D.L. n. 102/2013, convertito con legge n. 124/2013, il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'art. 151 del TUELL, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, già differito al 30 giugno 2013, dall'art. 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64/2013, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 07/08/2012 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012;

VISTA la legge di stabilità 2013 – Legge n. 228/2012;

VISTO il D.L. n. 35/2013 “disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti locali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, disposizioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria”;

VISTO il D.L. n. 54/2013; “Interventi urgenti in materia di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del governo”;

VISTO il D.L. n. 102/2013: “disposizioni urgenti in materia di UMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici;

TENUTO CONTO che le norme sopra richiamate hanno effettuato una profonda rivisitazione delle modalità applicative della normativa IMU a partire dall'anno 2013, modificando anche sostanzialmente la ripartizione del tributo tra il Comune e lo Stato, come di seguito riportato quali principali modifiche

normative:

1) per l'anno 2013 **NON E' DOVUTA LA RATA DI ACCONTO**, precedentemente sospesa con il D.L. n. 54/2013, per I seguenti immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni;

2) per l'anno 2013 **NON E' DOVUTA LA SECONDA RATA DELL'IMU**, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizia a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. Per l'anno 2013 la disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio;

- non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, purchè il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Per l'anno 2013 la disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio;

- l'imposta su tutti gli immobili è interamente versata al Comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale D (immobili produttivi);

- per gli immobili del gruppo catastale D: la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello Stato con il codice tributo 3925;

l- l'eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del Comune) quale quota variabile, è versata a favore del Comune con codice tributo 3930;

3) gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) passano di intera competenza statale, con codice tributo 3925, aliquota fissa dello 0,20%, senza possibilità di riduzione, e sono esenti nei comuni montani ISTAT;

- la riserva allo stato del gettito di imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

- per l'accertamento, la riscossione, I rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montati inseriti nell'elenco predisposto dall'ISTAT, assoggettati dalle province autonome di Trento e Bolzano all'IMU ai sensi dell'art. 9, comma 8, della D.Lgs. n. 23/2011, e successive modificazioni;

- moltiplicatori rendite catastali: **65** (dal 1° gennaio 2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione)

4) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;

- il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;

- per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti relativi all'IMU, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2012, delle modifiche di ripartizione dell'imposta tra Comune e Stato dal 1° gennaio 2013, della riduzione del Fondo di solidarietà, dell'abolizione del versamento della prima rata per alcune tipologie di immobili, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2013, appare opportuno **CONFERMARE PER L'ANNO 2013** le aliquote e detrazioni stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 07/08/2012, regolarmente pubblicata sul sito del dipartimento delle finanze al seguente link: www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di **CONFERMARE PER L'ANNO 2013** le aliquote e detrazioni stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 07/08/2012, regolarmente pubblicata sul sito del dipartimento delle finanze al seguente link: www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm ;
3. di determinare in € 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al 2013, di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di € 400,00;

4. Di dare atto che l'aliquota del 4,00 per mille e la detrazione, di cui al punto 3, si applicano anche:
- alle fattispecie di cui all'art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, relative l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che si intende effettuata a titolo a diritto di abitazione. A detto immobile ed alle relative si applicano le agevolazioni per l'abitazione principale
 - alle fattispecie previste l'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - alle fattispecie previste dal l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
5. di dare atto che le aliquote e le detrazioni previste nel presente atto decorrono dal 1° gennaio 2013;
6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 07/08/2013 regolarmente pubblicata sul sito del dipartimento delle finanze al seguente link:
- www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm
7. di dare atto che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'IMU, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di di ciascun comune, che **deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;**
8. di procedere all'affidamento della gestione dell'I.M.U., riferita alle sole attività di accertamento, a Fiscalità locale Srl con le medesime condizioni previste per la gestione dell'ICI ed esplicitate nella convenzione di affidamento alla suddetta società di tutta l'attività di gestione delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente, riservandosi di apportare alla predetta convezione eventuali modifiche imposte dalla legge;
9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Per la trattazione integrale dell'argomento si rinvia al verbale di questa seduta consiliare di cui all'art. 53 del vigente regolamento del consiglio.

Il presente verbale, salva la sua lettura e definitiva approvazione, viene letto, confermato e sottoscritto.

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Cav. Beniamino PARISI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. COSIMO ANTONIO
PASSIATORE

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

San Pietro V.co, li 27/11/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. COSIMO ANTONIO PASSIATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1371

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforma attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 29/11/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 29/11/2013

IL MESSO COMUNALE
F.to _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. COSIMO ANTONIO PASSIATORE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo firmato digitalmente.

San Pietro V.co, 29/11/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. COSIMO ANTONIO PASSIATORE
